

TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 30/03/2004 n. 846  
legge 109/94 Articoli 26, 31bis - Codici 25.4, 31/bis.2.1

L'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento.